

## La normativa RAEE e i controlli doganali in materia ambientale

Sono in notevole aumento i controlli doganali e le conseguenti contestazioni relative alle violazioni commesse all'importazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. "AEE") quando non risultano corredate dalle opportune certificazioni o prive dei necessari accorgimenti finalizzati alla corretta gestione e allo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali prodotti (c.d. "RAEE", in inglese "*Waste of electric and electronic equipment*", o semplicemente "*e-waste*")<sup>(1)</sup>.

L'interesse è dimostrato dal fatto che durante l'emergenza da Covid-19 la raccolta di tali rifiuti è cresciuta del 6,3%, di questi solo 365 mila tonnellate di RAEE sono stati riciclati (65% dell'impresso in consumo, nel 2020 il 52%).

L'ente incaricato di effettuare le verifiche all'atto dello sdoganamento e a procedere a tali accertamenti in materia ambientale è l'Agenzia delle dogane, talvolta coadiuvata

dalla Guardia di Finanza, anche se va rilevato che il potere di applicare le relative sanzioni è attribuito dalla normativa di settore in capo alle Province e alle Città metropolitane (art. 38, comma 7, d.lgs. 49/2014).

Sono in aumento le contestazioni mosse dall'Agenzia delle dogane agli importatori di apparecchi elettrici ed elettronici, con sanzioni talvolta estremamente gravose, anche in rapporto al valore dei beni importati.

Al riguardo, va rilevato che i produttori di AEE sono soggetti all'obbligo di effettuare l'iscrizione nel "Registro nazionale" (Registro AEE<sup>(2)</sup>) presso la Camera di commercio di competenza (art. 29 d.lgs. 49/2014).

Tale disciplina individua come "produttori" di AEE non solamente le società stabilite in Italia che fabbricano questi prodotti, ma anche coloro che li commercializzano sul mercato nazionale apponendovi il

proprio nome o marchio di fabbrica.

Sono quindi considerati "produttori" anche i semplici importatori e i rivenditori di merci provenienti da fornitori extra-UE.

Non sono esclusi da tale definizione nemmeno i rivenditori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo extra-UE, che effettuano operazioni di importazione sul mercato nazionale, anche in modalità *e-commerce*.

Tutti i soggetti rientranti nella definizione di "produttore" sono tenuti a contribuire alla corretta raccolta e allo smaltimento dei prodotti in commercio.

In effetti, i rifiuti AEE, essendo particolarmente dannosi per l'ambiente, necessitano di specifici trattamenti presso centri attrezzati, finalizzati a delimitare la tossicità delle scorie.

Molto delicato risulta, anche, lo smaltimento di pile e accumulatori/trasformatori di energia (d.lgs. 20 novembre 2008, n. 188<sup>(3)</sup>).

1) La normativa di riferimento è contenuta nelle direttive n. 2002/96 e n. 2012/19 e, nel nostro ordinamento, nel d.m. 25 settembre 2007, n. 185 e nel d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49.

2) Tale registro è consultabile online su un portale gestito dal Ministero (<https://www.registroaee.it/>).

3) Il registro pile è consultabile online sul portale del Ministero della transizione ecologica (<https://www.registropile.it/>).

La *compliance* relativa al trattamento dei RAEE e al commercio delle apparecchiature deve essere effettuata con particolare accuratezza, viste le sanzioni decisamente rilevanti.≤≤

L'art. 38, d.lgs. 49/2014, infatti, dispone l'applicazione di gravose sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di etichettatura di tali apparecchi, che possono sfociare anche in fattispecie delittuose.

Sono, inoltre, considerate violazioni della normativa RAEE le importazioni effettuate da soggetti che non risultano iscritti al citato Registro nazionale presso la Camera di Commercio di competenza al momento dell'emissione della bolletta doganale (art. 38, comma 2, lett. g, d.lgs. 49/2014).

Tale fattispecie è punita con sanzioni considerevoli, da un minimo di euro 30.000 fino a un massimo di euro 100.000 per ogni bolletta doganale accertata. Un'ulteriore violazione può consistere nell'omessa apposizione, da parte dell'importatore, della marcatura CE.

Per l'eventuale omissione è prevista una sanzione compresa tra un minimo di euro 500 fino a un massimo di euro 5.000 per ogni singolo prodotto in cui viene rilevato questo difetto (art. 14, comma 7 e art. 18, comma

1, d.lgs. 86/2016).

In diversi controlli effettuati dalle Dogane, inoltre, ha trovato applicazione l'art. 13, comma 1, lett. c), d.lgs. 104/2012, il quale prevede una sanzione, dell'ammontare da 2.000 a 20.000 euro, nel caso in cui non risulti indicata la corretta indicazione sull'etichetta attestante il consumo energetico degli AEE.

L'omissione di tale requisito al momento dell'immissione sul mercato è invece punita con una somma da 3 a 30 mila euro (art. 13, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2012).

È risultato particolarmente rilevante, inoltre, il mancato inserimento delle informazioni obbligatorie nel libretto delle istruzioni di un AEE (indicate all'art. 26 d.lgs. 49/2014), il quale comporta una sanzione da 2 mila a 5 mila euro (art. 38, comma 2, lett. c), d.lgs. 49/2014).

Parimenti occorre fare particolare attenzione all'immissione sul mercato di apparecchi elettronici privi di marchio di identificazione del produttore (art. 28, d.lgs. 49/2014), in questo caso, infatti, l'importatore corre il rischio di vedersi riconosciuta una contestazione che va da 200 a 1.000 euro per ogni singola apparecchiatura importata (art. 38, comma 2, lett. e), d.lgs. 49/2014).

Si segnala, pertanto, la necessità di prestare parti-

colare attenzione in fase di importazione, verificando che la totalità dei marchi e dei simboli richiesti dalla legge siano presenti sulla superficie dell'AEE, o che risultino visibili dopo la rimozione di un coperchio o di una componente della stessa apparecchiatura.

Nel caso in cui, a causa della particolare conformazione dell'oggetto, l'apposizione del marchio non risulti possibile, le indicazioni dovranno essere presenti sull'imballaggio e sulle istruzioni per l'uso.

La commercializzazione di AEE non idonei, ai sensi della normativa in materia ambientale, può portare a contestazioni da parte dell'Agenzia delle dogane o della Guardia di Finanza.

Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla notifica, tramite il versamento di sanzioni ridotte.

Se il destinatario del verbale decide, invece, di non prestare acquiescenza, le amministrazioni competenti (a seconda della violazione, la Camera di commercio, i Comuni o le Città metropolitane) emetteranno atti di ingiunzione di pagamento delle sanzioni piene. Tali atti sono impugnabili presso le competenti autorità giudiziarie (a seconda del valore, Giudice di Pace o Tribunale).

**Stefano Comisi**

*Studio Armella & Associati*